

Regolamento per l'utilizzo del fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari

Art. 1 – Costituzione del fondo

- 1) Il Fondo relativo alle spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari, così come previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, viene determinato annualmente, nel suo complessivo ammontare, nel Bilancio di previsione.
- 2) Il Fondo viene erogato dall'Ente a ciascun Gruppo Consiliare nell'entità definita dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale in due rate semestrali anticipate di pari importo.
- 3) Nei casi di variazione, nel corso della tornata amministrativa, della composizione numerica dei Gruppi, le risorse destinate al loro funzionamento sono immediatamente rideterminate.

Art. 2 – Responsabilità della gestione del fondo

- 1) La responsabilità della gestione dei fondi dei Gruppi Consiliari è affidata ai rispettivi capigruppo.
- 2) Per quanto riguarda la responsabilità del controllo sulla corretta gestione dei fondi assegnati ai Gruppi Consiliari, si fa riferimento all'apposita norma del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Art. 3 – Documentazione delle spese

- 1) Le spese devono essere adeguatamente documentate mediante ricevute fiscali, fatture e altra documentazione fiscalmente idonea.

Art. 4 – Rendicontazione

- 1) Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ciascun capogruppo renderà sull'utilizzo del fondo allegando i documenti giustificativi di cui all'articolo 3 accompagnati da apposita relazione.
- 2) Le spese quindi devono essere motivate in relazione alle finalità ammesse sia per quanto attiene l'evento che per quanto attiene i soggetti interessati.
- 3) Tali spese, inoltre, devono essere congrue con riferimento ai valori economici di mercato.
- 4) Per le minute spese d'ufficio è possibile il relativo rimborso su presentazione di idonea dichiarazione e relativo idoneo documento fiscale.

Art. 5 – Finalità delle spese

Le spese che possono essere sostenute dal fondo sono quelle destinate a:

1. spese per informazione e divulgazione delle attività dei gruppi consiliari e dei consiglieri previa autorizzazione del Capogruppo;
2. spese per la promozione di pubblici dibattiti su rilevanti questioni locali, anche attraverso convegni, tavole rotonde;
3. spese di aggiornamento e di rappresentanza;
4. spese di aggiornamento anche con partecipazione a corsi o convegni dei consiglieri previa autorizzazione del Capogruppo;
5. collaborazioni esterne inerente all'attività del Gruppo e dei consiglieri previa autorizzazione del Capogruppo;
6. rimborsi spesa per carburanti, pedaggi autostradali ed altre spese di viaggio documentate sostenute in occasione di missioni effettuate per lo svolgimento delle attività dei Gruppi e dei consiglieri previa autorizzazione del Capogruppo;
7. Spese per la disponibilità di locali sul territorio idonee allo svolgimento delle attività di mandato.

Art. 6 – Spese ammesse

Sono ammesse le seguenti spese:

1. In relazione alle finalità di cui al punto 1 del precedente articolo 5 sono ammesse le spese relative a conferenze stampa, manifesti, lettere, volantini, spese postali e di cancelleria e qualsiasi altro strumento, anche informatico, o attività, idonea al perseguimento della finalità.

2. In relazione alle finalità di cui al punto 3 del precedente articolo 5 per spese di rappresentanza si intendono quelle riferite all'ospitalità di soggetti esterni all'Ente, dotati di adeguata qualificazione istituzionale. Non possono essere qualificate quali spese di rappresentanza quelle erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente e, in generale, quelle prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone. A titolo esemplificativo, costituiscono spese ammissibili quelle per buffet o rinfreschi all'interno di convegni mentre non sono ammissibili spese che si risolvono in mero atto di liberalità o erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali.
3. In relazione a ogni finalità di cui al precedente articolo 5 sono ammesse le spese relative a carburanti, pedaggi autostradali ed altre spese di viaggio documentate sostenute in occasione di missioni effettuate per lo svolgimento delle attività dei Gruppi.
4. Nessun compenso, potrà essere liquidato a favore dei Capigruppo o dei Consiglieri e di loro conviventi, nonché congiunti, affini entro il terzo grado.

Art. 7 – Dotazioni informatiche

- 1) L'acquisto di strumenti informatici e di comunicazione, quali cellulari e computer portatili deve avvenire secondo le regole della contabilità degli enti pubblici.
- 2) I beni sono inseriti negli appositi registri di inventario dell'Ente ed affidati in consegna, con specifico verbale, ai rispettivi gruppi consiliari, nella persona del capogruppo o di ogni singolo consigliere.
- 3) Una volta cessato l'uso e comunque alla scadenza del mandato amministrativo, tali beni dovranno essere restituiti all'Ufficio indicato nel verbale di consegna.
- 4) Per quanto concerne le apparecchiature informatiche e se possibile i cellulari, inseriti nell'inventario dell'Ente e concesse in uso ai consiglieri provinciali, gli stessi potranno essere oggetto di riscatto. Per quanto riguarda la determinazione del prezzo al quale consentire l'acquisto dei beni da parte dei consiglieri, occorrerà tenere conto del valore del bene, comprese le spese sostenute per la sua acquisizione da parte dell'ente, da cui detrarre le quote di ammortamento, secondo i coefficienti indicati dall'art. 229 del d.lgs. 267/2000.

Art. 8 – Decorrenza

- 1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio visibile sul sito ufficiale dell'Ente.